

DECISIONE (UE) 2018/612 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2016

relativa all'aiuto di Stato SA. 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal*[notificata con il numero C(2018) 1978]***(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 23 marzo 2015 la Commissione ha adottato una decisione definitiva ⁽¹⁾ (nel prosieguo la «decisione definitiva»), nella quale concludeva che la Grecia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aveva applicato illegalmente misure di aiuto incompatibili a favore di Piraeus Container Terminal SA. («PCT») e della sua società madre e creditore, Cosco Pacific Limited («Cosco»), e intimava alla Grecia di annullare le misure in questione e di recuperare gli aiuti.
- (2) Il 2 giugno 2015 la Grecia ha impugnato la decisione della Commissione dinnanzi al Tribunale dell'Unione europea.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA**2.1. La decisione definitiva**

- (3) Nel 2009 sono pervenute alla Commissione denunce relative a determinate misure fiscali adottate, in virtù della legge 3755/2009 (nel prosieguo «la legge»), a favore del concessionario di una parte del porto del Pireo, la società Cosco e la sua controllata PCT ⁽²⁾. Le esenzioni fiscali di cui trattasi si riferiscono al contratto di concessione iniziale del 2008. L'11 luglio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale esprimendo dubbi in relazione alle esenzioni fiscali di cui trattasi («procedimento di indagine formale») ⁽³⁾. Il 23 marzo 2015 la Commissione ha chiuso il procedimento d'indagine formale relativo al caso in oggetto, concludendo che le misure indicate in appresso costituiscono aiuti di Stato illegittimi e incompatibili ⁽⁴⁾:

- esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III;
- diritto al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto; definizione della nozione di «bene d'investimento» ai fini delle norme sull'IVA; diritto agli interessi arretrati a partire dal primo giorno successivo al 60° giorno seguente alla domanda di rimborso IVA;
- riporto delle perdite senza limitazione temporale;
- scelta tra tre metodi di ammortamento per quanto concerne le spese d'investimento della ricostruzione del molo II e della costruzione del molo III;
- esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto;
- esenzione da tasse, imposte di registro, contributi e altri diritti a favore dello Stato o di terzi sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano;

⁽¹⁾ GUL 269 del 15.10.2015, pag. 93.

⁽²⁾ Cfr. i considerando da 10 a 19 della decisione definitiva della Commissione.

⁽³⁾ GU C 301 del 5.10.2012, pag. 55.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 1 della decisione definitiva.

